

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA "VALENTINI 2"

(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)

| L'anno | duemiladiciannove, | il | mese | di | gennaio | il | giorno | in |
|-----------------------------------------|--------------------|-------|-----------|--------|---------|----|--------|--------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | fra | i seg | guenti so | ottosc | critti: | | | |

Il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande (RE) alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del 3° Settore "*Pianificazione Territoriale*" Arch. Giuliano Barbieri nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968 (C.F. BRBGLN68L01I462R);

e

Il **Sig. Frascari Romano** nato a Casalgrande (RE) il 13/07/1951, (C.F. FRS RMN 51L13 B893W) residente a Rubiera (RE), nella sua qualità di Legale rappresentante della Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Società) con sede a Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n.70 con C.F./P.IVA 00674130356;

PREMESSO che:

- la società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A ha presentato domanda di avvio della procedura di VIA, Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del titolo III della allora vigente L.R. 9/99, relativa al progetto denominato "*Piano di coltivazione e Progetto di Sistemazione cava di ghiaia denominata "VALENTINI" approfondimento da -10 mt a -20 mt*", **e contestuale domanda di autorizzazione** (ai sensi dell'art.11 della LR n.17/1991 e s.m.i), inoltrata in data 15/06/2017, assunta al ns prot. 10309-10311-10312-10313-10314-10325-10326-10329-10330 e 10332 e successive integrazioni a completamento, presentate in data 28/07/2017 al prot. 13255 e trasmesse dallo SUAP in data 07/08/2017 al prot. 13718;
- gli atti tecnici sono stati integrati sia per gli aspetti di coltivazione della cava sia per gli aspetti ambientali, in data 09/04/2018 assunto al ns prot. con n. 6208, a firma dei tecnici Ing. Paretini Amos, dott.Geol. Barani Domenico, e dott.ssa Agr. Romoli Paola;
- in data 04/07/2018 con n. 30324, è stato espresso parere favorevole con suggerimenti tecnici da parte del "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" (che

sostituisce il parere dell'ex CTIAE della Provincia di Reggio Emilia), assunto al ns. protocollo il 04/07/2018 con n. 12260;

- con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 20/07/2018 "Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini 2 approfondimento da -10 a -20 metri", si è conclusa positivamente la procedura di VIA;
- in relazione alle richieste di integrazioni sulla corretta definizione del computo metrico, nonché sulla necessaria quantificazione della fideiussione complessiva, sono state trasmesse le risposte definitive in data 06/12/2018 prot.n. 21609 a firma del Sig. Frascari Romano (rappresentante legale della Società) e che le stesse rappresentano una variante sostanziale, rispetto a quanto precedentemente presentato, anche alle fasi di scavo;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Casalgrande con atto n.8 del 23/02/2005, ha rilasciato alla Società Calcestruzzi Corradini Spa l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "Valentini" con escavazione da piano campagna fino a -10 metri da piano campagna, sulla medesima area della cava "Valentini", per la quale ora si prevede il completamento delle potenzialità estrattive con approfondimento da -10 a -20 metri dal piano campagna;
- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo comunale n.19, nelle zone denominate "Zone per attività estrattive esistenti (ZEe)", e più precisamente nella sottozona n.16 di cui è parte, del vigente P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;
- la presente area di cava, già in essere, è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al foglio n.17 mappali n.16-38-39-40-41-44-57-71-72-198-201-243, di proprietà della società Perla Verde srl, con diritto di escavazione da parte della Calcestruzzi Corradini Spa;

PREMESSO inoltre che:

- con deliberazione consigliare n.10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano Comunale delle Attività Estrattive;
- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

RICHIAMATA:

- la precedente Convezione attuativa del 18/02/2005 con rep.n.8279, relativamente alla Cava Valentini (escavazione da piano campagna a -10 metri);

VISTO che:

- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione (completamento delle escavazioni sino a -20 m da p.c. ed annesso ripristino ambientale) che sostituisce integralmente la precedente del 18/02/2005 con rep.n.8279;

VISTO INOLTRE che:

- deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini 2", per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");
- detti elaborati di progetto "Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S" sono stati consegnati il 15/06/2017, assunti al ns prot. 10309-10311-10312-10313-10314-10325-10326-10329-10330 e 10332 e successive integrazioni a completamento, presentate in data 28/07/2017 al prot. 13255 e trasmesse dallo SUAP in data 07/08/2017 al prot. 13718, con ulteriori integrazioni trasmesse in data 09/04/2018 assunte al ns prot. con n. 6208 e le risposte definitive trasmesse in data 06/12/2018 assunte con prot.n. 21609, e sono così definitivamente composti:

Vol.A Relazione introduttiva;

Vol.B.1 Relazione sullo stato attuale del sito – Inquadramento climatico, ambiente fisico, idrologia;

Vol.B.2 Relazione sullo stato attuale del sito – Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo;

Vol.C Relazione tecnica di progetto;

integr. (integrazione Marzo 2018) - Risposta alle Richieste di Integrazioni, formulate dagli Enti Pubblici interessati, in ordine al Piano di Coltivazione e Sistemazione Ambientale della Cava di ghiaia e sabbia "Valentini";

integr. (integrazione Dicembre 2018) - Quantificazione fideiussione Cava Valentini 05 12 2018;

Vol.D Documentazione di screening;Vol.E Documentazione amministrativa;

Vol.F Documentazione fotografica.

ELABORATI CARTOGRAFICI

| Tav.n°A.1 | Corografia e organizzazione di cantiere | scala 1:10.000; |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Tav.n°A.2 | Piano particellare | scala 1:2.000; |
| Tav.n°A.3 | Inquadramento pianificatorio | scala 1:10.000; |
| Tav.n°B.1 | Geologia, geomorfologia e stratigrafia | scala 1:10.000; |
| Tav.n°B.2 | Idrologia superficiale e sotterranea | scala 1:10.000; |
| Tav.n°B.3 | Uso reale del suolo | scala 1:2.000; |
| Tav.n°B.4 | Biologia | scala 1:5.000; |
| Tav.n°B.5 | Intervisibilità e delimitazione bacino visuale del sito | scala 1:5.000; |
| Tav.n°B.6 | Beni ed emergenze storico-culturali | scala 1:25.000; |
| Tav.n°B.7 | Sistema infrastrutturale ed insediativo | scala 1:10.000; |
| Tav.n°C.1 bis | - Stato attuale - planimetria | scala 1:2.000; |

| Tav.n ° C.1a bis - Stato attuale – sezioni | scala 1:500; |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Tav.n°C.2 bis - Piano di coltivazione - planimetrie | scala 1:2.000; |
| Tav.n°C.2a bis - Piano di coltivazione - sezioni | scala 1:500; |
| Tav.n°C.3 bis - Piano di sistemazione ambientale - planimetrie | scala 1:2.000; |
| Tav.n°C.3a bis - Piano di sistemazione ambientale - sezioni | scala 1:500; |
| Elaborato esplicativo, Planimetria Fasi di Scavo | scala grafica; |

ALTRI ALLEGATI

- Documento di Sicurezza e Salute (DSS);
- Schema di convenzione:
- Domanda emissioni in atmosfera;
- Domanda di VIA;
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Vol.1;
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Vol. 2.

RICHIAMATO:

- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;
- l'atto di consiglio comunale n.83 dell'8/11/2012 con il quale è stato approvato l'accordo quadro, ai sensi dell'art.10-11 legge n.241/90 smi e art.24 LR n.7/2004 smi, per l'attuazione dei PCA di coordinamento attuativo P.C.A di iniziativa privata (ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone n.1-2-3 di P.A.E vigente). Il presente atto è stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Società Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE) e la Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007. Il citato Atto di accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art.24 della L.R. n.7/2004;

RICHIAMATI INTEGRALMENTE:

- tutti i pareri, di natura ambientale contenuti nella procedura di V.I.A approvata con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 20/07/2018, in cui si intendono rilasciati il Nulla-Osta Archeologico, il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta acustico;

RICHIAMATO INOLTRE:

- gli impegni relativi all'Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora Emiliana Conglomerati S.p.A. e Calcestruzzi Corradini S.p.A in data 20/12/2012 presso il segretario comunale Dott. Gregorio Martino. Gli impegni assunti in tale atto si considerano parte integrante del presente atto. Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del **P.C.S. della cava** denominata "Valentini 2", per l'approfondimento degli scavi da -10 a -20 m da piano campagna e relativa sistemazione ambientale di tutta la cava. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale.

TITOLO I° ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DELLA CAVA "VALENTINI 2"

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di **120.402 m²**, dichiarata corrispondente alla superficie catastale dei mappali citati, presenta una superficie utile di scavo (da -10 m a fondo cava) di **83.950 m²**, derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto di cui all'art.104 del DPR n.128/59 relativamente alla deroga delle distanze degli scavi dall'acquedotto di IREN sulla porzione Nord Ovest.

Art. 1 bis – FASI DI SCAVO E SUDDIVISIONE DELLE SUPERFICI

In relazione all'**ipotesi** prevista dal PAE di realizzazione di bacino irriguo sull'intero Polo estrattivo 19 "San Lorenzo", in fase di studio per accordi fra il Comune di Casalgrande, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e le due ditte esercenti le attività estrattive, nonché della dimensione della cava Valentini ed annesso ripristino, con tombamento a -7 metri da piano campagna e rivegetazione a bosco, **l'escavazione dagli attuali -10 a -20 metri avverrà solo nella metà meridionale della cava** (fase 1, Elaborato esplicativo Planimetria fasi di scavo).

La successiva escavazione della parte settentrionale (fase 2) potrà avvenire a seguito di adeguata integrazione alle fideiussioni allegate alla presente Convenzione.

Il valore della fideiussione totale (fase 1 + fase 2) a copertura del ripristino dell'intera cava, è comunque definito ed esplicitato nella presente Convenzione.

In caso di mancata realizzazione del bacino irriguo, si dovrà procedere al ripristino con tombamento nel vuoto di cava creato nella fase 1 e contestuale **integrazione della fideiussione** per la fase 2 finalizzata all'escavazione del banco ghiaioso ancora intatto da -10 a -20 metri in quella porzione di cava.

Fino a quel momento, nell'area della fase 2 non potranno effettuarsi escavazioni, ma solo altre attività di cava (stoccaggio cappellaccio, materiale di tombamento, impermeabilizzazione degli attuali fronti di scavo, transito automezzi ecc.).

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. n.70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di **671.367 m³** (comprensivi dei 9.371 mc ottenibili in caso di ottenimento della deroga degli scavi verso l'acquedotto), a cui

vanno sommati 24.435 mc di residui a fine 2018 (come da dichiarazione annuale ufficiale) della precedente autorizzazione del 2005.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art.28. Al quantitativo così definito del materiale estratto verrà applicata la corrispondente vigente tariffa regionale, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo Art.18.

La durata complessiva dell'intervento di coltivazione e sistemazione, dal momento del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione estrattiva in oggetto, è pari a **5 anni** comprensivi delle opere di sistemazione a verde.

Art. 3 - PROFONDITA' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di -20 metri, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito in occasione della formazione del primo P.C.S. con scavo limitato a -10 metri.

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Per quanto la cava Valentini sia già in essere, preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m:
- provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9 e 10 delle NTA di P.A.E vigente:

- pozzi piezometrici di cui al successivo art. 29;
- eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente;

- punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls, dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonchè i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietà e Società esercente;
- progettista;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- responsabile di cava e recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi e scadenza dell'atto autorizzativo;
- estremi e scadenza della convenzione attuativa.

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:
- Convenzione attuativa sottoscritta;
- Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale approvato;
- Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente.

Art. 9 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare il ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB (A) in periodo notturno.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche si rimanda ai contenuti del "Nulla-Osta Acustico" ai sensi dell'art.8 c.4 della Legge n.447/95 s.m.i., rilasciato dal Comune di Casalgrande, come parte integrante della Delibera di Giunta Comunale n.97 del 20/07/2018 "Parere positivo su procedura di V.I.A del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata Valentini 2".

Art. 10 – LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) la profondità massima raggiungibile è pari a -20,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;
- c) conformemente a quanto stabilito dagli artt.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- e) l'installazione, a spese della Società, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). In ogni caso il Comune potrà richiedere, l'aumento sia del numero dei piezometri sia delle frequenze di letture, motivando oggettivamente la domanda;
- f) in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;
- g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
- h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;
- i) gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel "Nulla-Osta Acustico" citato all'art.9 della presente.
- j) porre in essere tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cantiere e sua accessibilità;

Art. 11 – VIABILITA'

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

a) Prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più

- possibile percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile la dispersione di polveri;
- **b)** Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria:
- c) Sia effettuata la bagnatura delle piste almeno una (1) volta ogni 4 ore per il periodo più secco;

Art. 12 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 13 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contradditorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il parere del "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II° <u>TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI – REGIME PROPRIETARIO AREE</u> <u>RECUPERATE</u>

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al "Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia" e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 16 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CAVA

Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i. e delle Norme Tecniche del P.A.E comunale vigente, l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio alla Società della medesima.

Art. 17 – PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di prorogare l'autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, così come prevista all'art.15, comma 2 della L.R. n.17/91 smi, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione concesse dal Comune, non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 18 – ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Società si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, gli oneri per attività di escavazione in conformità alle tariffe definite dalla D.G.R n.2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2 comma dell'art.12 della L.R. n.17/91 smi, proporzionalmente ai volumi scavati Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

Art. 19 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Al ripristino secondo il progetto presentato (tombamento del vuoto di cava da -20 a − 7 metri da piano campagna originario e piantumazione), corrisponde un costo complessivo pari a € **3.467.552,53** (IVA compresa) su tutta l'area di cava Valentini (fase 1 e fase 2).

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n.17/91, in relazione alla prima fase di scavo (Fase 1, metà cava meridionale), la Società dovrà presentare idonee garanzie complessive di € 1.916.616,66, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, I.V.A compresa, come esplicitato nella "Quantificazione fidejussione Cava Valentini 05 12 2018" ns prot. 21609 allegata agli atti di progetto, a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere, con le prescrizioni sotto specificate:

a) l'ammontare della 1° Fideiussione (di primo istituto) è stabilita nella misura di **€uro** 1.565.144,73 (IVA compresa) relativa al tombamento e impermeabilizzazione da -20 a -7 metri della fase 1, al tombamento sull'altra metà cava (fase 2) da -10 a -7 metri, e alla realizzazione dell'impianto agro-vegetazionale di tutta la cava (fase 1 e fase 2).

Per la parte del ripristino dell'area di cava già effettuato (impermeabilizzazione dei fronti di scavo perimetrali fino a -10 metri), è stata contabilizzata la somma di 180.000 €, dedotta rispetto al valore complessivo del costo di ripristino dell'intera cava;

- **b)** l'ammontare della 2° Fideiussione (di primo istituto), relativa alla sola futura manutenzione dell'impianto agro-vegetazionale, è definito nel **successivo** articolo;
- c) Il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
 - L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.
- **d**) Entro il termine massimo di 15 giorni prima della data di scadenza della fideiussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fideiussione adeguatamente rivalutata ai sensi della lett. c) che precede;
- **e**) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art.16 della vigente L.R. n.17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art.21 lett. b);
- f) La Società si obbliga a far inserire nelle "CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE" del contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune. Con tale clausola, opportunamente esplicitata anche nelle eventuali "CONDIZIONI PARTICOLARI" del contratto fideiussorio, l'Istituto garante, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, darà e prenderà atto che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza prestata, in seguito all'inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle richiesta dell'assicurato, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ. la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. Il pagamento dovrà avvenire dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;
- **g**) All'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art.47 delle NTA di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria;

Art. 19 bis - GARANZIA PER ESCAVAZIONE E RIPRISTINO NELLA FASE 2

In caso di mancata realizzazione del bacino irriguo nel Polo estrattivo 19 San Lorenzo (si veda art. 1 bis della Convenzione), ed in ogni modo quando si dovrà procedere all'escavazione del banco ghiaioso ancora intatto da -10 a -20 metri della Fase 2 (porzione settentrionale), si **dovrà necessariamente trasmettere** ulteriore **integrazione della fideiussione** rispetto a quelle prima definite per un importo pari a € 1.550.935,88 a copertura del costo di tombamento ed impermeabilizzazione della fase 2, da -20 a -10 metri da p.c..

Art. 20 – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare idonea Fideiussione a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di €uro 351.471,92 (€ 288.091,74 + I.V.A); tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art.19.

Art. 21 – SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Con la presentazione delle fideiussioni di cui all'Art 19 lettera a) ed all' Art 20 e la sottoscrizione della presente convenzione, si intende automaticamente estinta la fideiussione delle precedenti garanzie finanziarie relative alla Autorizzazione n. 8 / 2005, n° 46321 del 28.04.2016 rilasciata dal Banco Popolare per un importo pari a € 1.246.337,57. Tale fideiussione sarà restituita contestualmente alla firma del presente atto, ovvero con la trasmissione delle nuove fideiussioni.

Lo svincolo delle nuove fideiussioni di cui al presente atto, è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'istituto o dalla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.
- c) la Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia, la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.
- d) lo svincolo della fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi di approvazione del progetto di sistemazione a bacino irriguo dell'area di cava, sarà stipulata **nuova idonea convenzione** e si dovranno presentare nuove fideiussioni, che sostituiranno quelle previste nel presente atto.

Art. 22 – LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata delle fideiussioni, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 23 – OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE. DANNI

La Società, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contradditorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Ai fini del contenimento degli impatti connessi all'eventuale entrata di camion con trasporto di materiali di provenienza esterna necessari al ritombamento in progetto, è necessario strutturare l'accesso dalla viabilità provvisoria privata al servizio della contigua Cava di ghiaia denominata "Valentini", a sua volta direttamente connessa vicina alla S.P. n.51. Prima dell'inizio dei lavori di approfondimento della cava in oggetto, dovrà pervenire a questa amministrazione l'atto di assenso da parte della proprietà della strada di servizio citata, all'utilizzo per i mezzi destinati al ritombamento nella cava San Lorenzo.

Art. 24 – SISTEMAZIONE AREE

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, la Società esercente dovrà presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle terre utilizzate per rivestire ed impermeabilizzare le sponde ed il fondo del bacino, prima di procedere al ritombamento con materiali di provenienza esterna ai sensi del D.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...".

Indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande) delle terre e rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di frantoio, nonché **indipendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017**, la Società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con adeguato anticipo,

definendone la qualità, quantità e provenienza e ad allegare le eventuali analisi chimiche relative a detti materiali.

Tutte le aree coinvolte nel P.C.S della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Valentini 2", oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 – REGISTRAZIONE

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n.634 e dell'art.10 Allegato A dello stesso D.P.R n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 26 – PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento degli oneri di cui al precedente art. 18 alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 s.m.i) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III° CONTROLLI

Art. 28 – MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato; tale Relazione dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e/o di recupero ed in particolare dovrà aggiornare l'Amministrazione comunale in merito ai termini di scadenza delle garanzie di cui ai precedenti artt. 19, 20 e 21 che precedono anche al fine di bilanciare l'importo della fidejussione tra adeguamenti annui ISTAT ed i lavori eseguiti.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicate le quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti, oltre che il Cap. n.19 di P.A.E vigente; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi e monitoraggi vari, come definito dal Rapporto sull'Impatto Ambientale di cui alla V.I.A approvata;
- inoltro all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "Programma di monitoraggio e controllo ambientale").

La Relazione annuale dovrà inoltre contenere le seguenti elaborazioni:

- valutazione della stabilità dei fronti di scavo, in relazione all'avanzamento degli scavi stessi a seguito della coltivazione da -10 a -20 m da p.c.;
- report sull'esecuzione dello strato impermeabile "barriera geologica" sul fondo cava e sulle annesse scarpate finali di scavo;
- relazione sull'utilizzo dei materiali di ritombamento, in riferimento alla normativa vigente in materia ed alle prescrizioni richieste nella V.I.A;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel rapporto ambientale sarà utilizzato per la determinazione degli oneri di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 29 – PIEZOMETRI

La Società assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle escavazioni e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava ed almeno 2 anni dopo l'atto di collaudo della cava.

Il piezometro con funzione di bianco deve essere individuato al di fuori dell'area di escavazione, a monte o a valle dell'area di scavo. Attraverso i piezometri, la Società dovrà eseguire un programma di monitoraggio delle acque sotterranee, come definito dal "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014. I risultati dei controlli analitici sulle acque di

pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV° CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 31 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 32 – VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E.

Qualsiasi altra variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla vigente L.R. n.17/1991 agli Artt.11, 12, 13 e 14.

Art. 33 – FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art. 34 – DEROGHE ex ART. 104 DPR n.128/59

L'escavazione delle aree di rispetto di cui all'art.104 del D.P.R. n.128/59 è condizionata all'avvenuto rilascio di specifico decreto Regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all' art.11 della L.R. n.17/91 smi anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Società non può avanzare richiesta in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

Art. 35 – SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, con riferimento alle procedure e specifiche del D.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...".

Indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande) delle terre e rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di frantoio, nonché indipendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017, la Società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con adeguato anticipo, definendone la qualità, quantità e provenienza e ad allegare le eventuali analisi chimiche relative a detti materiali.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 36 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 12 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 37 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 38 – LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data

di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all'art.10 e 14 della presente convenzione.

Art. 39 – EVENTUALE PESATURE INERTI

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti si utilizzerà la pesa già presente e funzionante nel frantoio al servizio della Società citata.

Art. 40 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiale diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata ala Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area do cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale dell'area.

Art. 41 – RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli impartiti al titolare, al Direttore dei lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale presente. Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto solo emersi in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai Progetti di Coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. In relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 – RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 43 – CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 44 – SANZIONI

Si applicano le disposizioni della L.R. n.17/1991 e s.m.i. Inoltre, le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonchè agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Art. 45 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di "Titolare del trattamento", è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 46 - CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente "*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*", l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

| Letto e sottoscritto. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casalgrande lì |
| Per il Comune di Casalgrande RE Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" (Arch. Giuliano Barbieri) |
| Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A. Il Legale rappresentante (Frascari Romano) |